

ALLEGATO "D" DEL N.26322 DELLA RACCOLTA
REGOLAMENTO



Notaio
Bruno Frauenfelder

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 3, D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N.117, della **"PROVINCIA RELIGIOSA SALERNITANO-LUCANA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DEI FRATI MINORI"**, con sede in **Baronissi** (SA), via Convento n.2, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Salerno al n.305.

ARTICOLO 1 - REGOLAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, co.3, D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore (d'ora in poi "CTS"), l'ente ecclesiastico denominato **"PROVINCIA RELIGIOSA SALERNITANO-LUCANA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DEI FRATI MINORI"** (d'ora in poi "Ente") adotta il presente Regolamento (d'ora in poi "Regolamento") per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art.5 CTS.

Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Ente, pur perseguendo in via principale finalità di religione e di culto cattolico, svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.5 CTS, e precisamente:

1) ex lett.a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

2) ex lett.d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3) ex lett.e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

4) ex lett.f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

5) ex lett.i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al citato articolo 5);

6) ex lett.k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

7) ex lett.m): servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

8) ex lett.n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

9) ex lett.o): attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Prima dell'avvio di queste attività, dovranno essere ottenute le necessarie autorizzazioni in base alla normativa tempo per tempo vigente ed assolti gli adempimenti richiesti dalla natura delle stesse presso gli Enti competenti.

10) ex lett.p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

11) ex lett.q): alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

12) ex lett.r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

13) ex lett.u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato articolo 5) CTS;

14) ex lett.v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DIVERSE

Le attività di interesse generale relative al ramo ETS sono svolte dall'Ente, in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità religiose, in conformità alla peculiare struttura e funzione dell'Ente, come stabilito dall'art.4, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017.

ARTICOLO 4 - ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

L'Ente utilizza i ricavi, proventi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale del Patrimonio destinato, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

A norma dell'art.8, co.2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate relative al Patrimonio destinato, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente; anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art.51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81;

- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti di organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Ente o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Ente, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità; salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui al precedente Art.2;

- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 5 - SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO

L'Ente, relativamente alle Attività di Interesse Generale ed alle Attività Diverse del Patrimonio destinato, deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, nonché dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.13, comma 3, CTS.

Tali scritture contabili, relative alle Attività di Interesse Generale del Patrimonio destinato, ai sensi dell'art.4, comma 3, CTS, devono essere tenute separate rispetto a quelle relative alle altre attività svolte dalla **"PROVINCIA RELIGIOSA SALERNITANO-LUCANA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DEI FRATI MINORI"**.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS, nei termini di legge.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario terminerà il 31 dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Oltre alle scritture sopra previste, l'Ente, per lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse tiene:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di gestione del Patrimonio destinato;

b) il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n.81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio annuale o, in mancanza, nella relazione di missione.

ARTICOLO 7 - LAVORO VOLONTARIO

Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e

delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dalle delibere dell'organo di gestione del Patrimonio destinato.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, purché:

- non superino gli importi stabiliti dalla legge;
- l'organo di gestione del Patrimonio destinato deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ARTICOLO 8 - POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA

L'amministrazione del Patrimonio destinato, delle Attività Diverse Generale è affidata al Legale rappresentante pro tempore della **"PROVINCIA RELIGIOSA SALERNITANO-LUCANA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DEI FRATI MINORI"**.

Egli esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n.38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; Istruzione n.75 in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché in osservanza del diritto proprio e dello Statuto dell'Ente in forza delle autorizzazioni del Ministro Provinciale con il Suo Definitorio, pro tempore.

Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al Legale rappresentante, pro tempore, della **"PROVINCIA RELIGIOSA SALERNITANO-LUCANA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DEI FRATI MINORI"**.

Qualora lo sviluppo e l'organizzazione delle attività lo rendano necessario, il Ministro Provinciale con il Suo Definitorio, possono autorizzare il Legale rappresentante, pro tempore, dell'Ente, a delegare, mediante procure speciali, parte dei propri poteri e competenze a terzi, specificamente individuati negli atti di autorizzazione di detti Organi superiori.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI DI VALIDITÀ ED EFFICACIA DEGLI ATTI GIURIDICI

In conformità alle previsioni dell'art.18, l. 20 maggio 1985, n.222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a

norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana; nonché, in osservanza del diritto proprio e dello Statuto dell'Ente in forza delle autorizzazioni del Ministro Provinciale con il Suo Definitorio, pro tempore, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tali autorizzazioni, salvo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 10 - PATRIMONIO DESTINATO

Il patrimonio che viene destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale del Patrimonio destinato è individuato nella somma di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero), ed è stato versato dall'Ente mediante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, n.6006240064-06 emesso in data 4 marzo 2025, dalla filiale di Baronissi di "BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO", all'ordine di **PROVINCIA RELIGIOSA SALERNITANO-LUCANA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DEI FRATI MINORI**.

Il patrimonio del ramo di attività di interesse generale è composto altresì da ogni entrata derivante dall'esercizio della propria attività, nonché da elargizioni, lasciti e donazioni disposti in favore di detto ramo di attività.

ARTICOLO 11 - CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DEL RAMO ETS E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di cessazione delle Attività di Interesse Generale del Patrimonio destinato, gli incrementi patrimoniali realizzati negli esercizi in cui l'Ente è stato iscritto nel RUNTS, sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS, identificati dal Definitorio Provinciale dell'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, co.1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 12 - RACCOLTA FONDI

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale, l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

La nomina dell'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 del CTS, e del revisore legale, ai sensi dell'articolo 31 del CTS, sarà effettuata al superamento dei limiti e al verificarsi dei requisiti richiesti dalle suddette norme.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato dal Ministro Provinciale con il Suo Definitorio Provinciale, osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare.

Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

Firmato:

DEL PEZZO Pasquale.

Frauenfelder

Bruno

Notaio

Sigillo

PER CONFORMITA' AGLI ALLEGATI.

Salerno, li 13 marzo 2025